

**RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE DELL'IMPRESA O PER FAVORIRE PERCORSI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO INTERMINISTERIALE 22/01/21 SULL'ACCESSO AL «FONDO NUOVE COMPETENZE»**

L'art. 88 del d.l. 19/5/2020, n. 34 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito in legge 17/7/2020, n. 77 e successivamente modificato dal d.l. 14/8/2020 n. 104, prevede che:

- *«al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (di secondo livello quindi, N.d.R.) da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi»* (comma 1, primo periodo);
- **«gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro...»** (comma 1, secondo periodo);
- con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, *«sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa»* (comma 3). Tale **decreto, del 9/10/2020:** 1) è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020, pagine da 57 a 59); 2) prevedeva che potevano avvalersi dell'intervento del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che avessero stipulato i predetti accordi di secondo livello *“entro il 31 dicembre 2020”*.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, hanno peraltro ritenuto necessario procedere a un'integrazione del **decreto 9/10/2020** e, di conseguenza, con l'accluso decreto 22 gennaio 2021 (allegato 1) - pubblicato, sul portale istituzionale del primo dei due citati dicasteri, il 12 febbraio scorso -, è stato stabilito quanto segue:

- **gli accordi collettivi** (di secondo livello) di cui all'art. 88, comma 1, del d.l. n. 34/2020: 1) devono:
  - 1.1) **essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021;**
  - 1.2) prevedere:
    - i progetti formativi;
    - il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;

- il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  - nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa datrice di lavoro, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto;
- 1.3) individuare *“i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in funzione dei fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016”*;
- 2) possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali;
- il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione, è pari a 250 per lavoratore;
  - le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi **entro 90 giorni** dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL, termine elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei Fondi paritetici interprofessionali;
  - **le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze devono essere presentate all'ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021**;
  - a ogni istanza deve essere allegato un *“progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata”*;
  - il progetto deve dare evidenza delle modalità di:
    - valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle stesse;
    - personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 13/2013;
    - messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite;
  - sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi *“tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali*

*legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria". Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore anche l'impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto nell'accordo collettivo;*

- fatte salve le modifiche sopra evidenziate, restano ferme le disposizioni del **decreto 9/10/2020** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2021 e 52, 51, 49, 47 e 44 del 2020).

Alla luce di quanto innanzi riportato, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro ha "ritenuto necessario modificare" l'«AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC», di cui al suo decreto n. 461 del 4.11.2020 e che ha definito termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per la loro approvazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2020), e, di conseguenza, con l'accluso decreto direttoriale 17 febbraio 2021, n. 69 (allegato 2), ha:

- 1) fissato al 30 giugno 2021 i termini (precedentemente previsti per il 30 dicembre 2020) per la sottoscrizione degli accordi collettivi e per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nuove Competenze;
- 2) rivisto come segue alcune tempistiche stabilite dall'Avviso, legate alla gestione amministrativa delle istanze di contributo:
  - il termine - previsto dall'art. 4 dell'Avviso (Istruttoria delle istanze) - entro il quale i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate, è fissato in 7 giorni di calendario (non più 10) dalla data di richiesta da parte di ANPAL;
  - il termine - previsto dall'art. 6.2 dell'Avviso (Richiesta di saldo) - entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è individuato in 20 giorni di calendario (non più 40) dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze;
  - il termine - previsto dall'art. 6.3 (Quantificazione del saldo) dell'Avviso - entro il quale i datori di lavoro sono tenuti a presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo, è fissato in 10 giorni di calendario (non più 30) dalla data di richiesta da parte di ANPAL.

Le nuove tempistiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 17 febbraio 21, data di pubblicazione del citato decreto direttoriale n. 69/2021; restano invece invariate le altre disposizioni dell'Avviso.

(\*) Art. 88 del d.l. 19/5/2020, n. 34 (testo vigente dal 15 agosto 2020)

#### Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze

sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

**VISTI** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020), e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale Europeo e Iniziativa Occupazione Giovani (2014-2020);

**VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2014)10100 del 17 dicembre 2014, con la quale è stato adottato il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione - CCI 2014IT05SFOP002, e successivamente oggetto di riprogrammazione con Decisione della Commissione Europea C(2017)8928 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione della Commissione Europea C(2019)4309 del 6 giugno 2019, e Decisione della Commissione Europea C(2020)2384 del 14 aprile 2020;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l'articolo 9, comma 1, lettere f), i) e n) che rispettivamente attribuiscono all'Agenzia competenze in materia di: promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118, della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, di "*Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*" di cui al citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l'articolo 88, il quale al comma 1 stabilisce che, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", e in particolare l'articolo 4 che modifica l'art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, estendendone l'applicabilità anche al 2021, specificando che le intese di rimodulazione possono essere stipulate anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, incrementando la dotazione del Fondo di euro 200 milioni per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021;

**CONSIDERATO** altresì che il comma 2 dello stesso articolo 88, stabilisce che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possano partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi

Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci;

**CONSIDERATO** che il comma 3 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto, siano individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa;





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano acquisita nella seduta del 24 settembre 2020;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020, al n. 2045;

**RITENUTO** necessario procedere ad una integrazione del suddetto decreto

**DECRETA**

**Articolo 1**

L'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020 richiamato in premessa è così modificato:

1. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, devono essere stati sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, è individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 8.  
Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 4 devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.
2. Gli accordi collettivi di cui al comma 1 devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in funzione dei fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 2**

L'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020 richiamato in premessa è così modificato:

1. A ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata, così come prevista dal precedente articolo 1, comma 1.
2. In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza:
  - a. delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
  - b. delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
  - c. delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall'accordo collettivo di cui all'articolo 3.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 3**

1. Fatto salvo quanto espressamente modificato dal presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 22 GEN 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri

**Registrazione Corte dei Conti 12/02/2021 n. 268**

**Registrazione Ufficio Centrale del Bilancio presso  
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
03/02/2021 n. 14**



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del

19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020 e, da ultimo, con decisione C(2020) 9323 del 15.12.2020;

**VISTO** la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

**VISTO** in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 con protocollo n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola NICASTRO è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** il Decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge del 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013 e 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia COVID-19;

**VISTO** il Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede l'istituzione presso ANPAL del Fondo Nuove Competenze finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'art. 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;

**VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 pubblicato sul sito ANPAL il 22 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

**VISTO** il decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 di approvazione dell'Avviso, e dei relativi allegati, finalizzato a dare esecuzione al Fondo Nuove Competenze istituito dall'art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09.10.2020;

**VISTO** l'Addendum del 22 gennaio 2021 al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020, che modifica l'art. 1 e 3 del Decreto citato prorogando al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro di cui all'art 88 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e individuando sempre al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione delle istanze, in ragione della necessità di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021;

**RITENUTO** necessario modificare, conseguentemente all'Addendum del 22 gennaio 2021 al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020;

## DECRETA

## Articolo 1

Il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, conformi a quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e all'art. 1 dell'Addendum del Decreto di attuazione Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020, riportato all'art. 1 dell'Avviso Fondo Nuove Competenze, è prorogato al 30.06.2021.

## Articolo 2

È fissato al 30.06.2021 il termine entro il quale devono essere presentate le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze previsto dall'art. 4 dell'Avviso, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021.

## Articolo 3

A garanzia di conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021, sono riviste le seguenti tempistiche previste dall'Avviso, legate alla gestione amministrativa delle istanze di contributo in fase di istruttoria delle istanze e in fase di richiesta di saldo.

- il termine, previsto dall'art. 4 dell'Avviso (*Istruttoria delle istanze*), entro il quale i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate è fissato in 7 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di ANPAL;
- il termine, previsto dall'art. 6.2 dell'Avviso (*Richiesta di saldo*), entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è individuato in 20 giorni di calendario dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.
- il termine, previsto dall'art. 6.3 (*Quantificazione del saldo*) dell'Avviso, entro il quale i datori di lavoro sono tenuti a presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo è fissato in 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di ANPAL.

Le tempistiche così come riviste si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente Decreto Direttoriale.

Restano invariate le altre disposizioni dell'Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 non menzionate nel presente atto, nonché le indicazioni operative fornite con le FAQ pubblicate sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.anpal.gov.it/faq>.

La pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Pertanto, tutte le informazioni, integrazioni o modifiche all'Avviso verranno notificate attraverso pubblicazione sul sito dell'Agenzia, la cui consultazione a fini informativi è onere degli interessati.

Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241 del 1990, è il Dr. Pietro Orazio Ferlito, Dirigente della Divisione III dell'ANPAL.

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro  
*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*